Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 270 del 24 novembre 1949

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 novembre 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica, riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a duecentodieci posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918.

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed i congiunti di caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33731/12106. 2. 14. 1/1 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per esami a duecentodieci posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502;

c) al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, e a quello non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, che alla data 5 maggio 1948 del precitato decreto legislativo n. 502, erano in servizio presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati.

Il personale di cui alla lettera *c*) potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti devono essere forniti della laurea in scienze agrarie.

A termini dell'art 5, lettera *b*) del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, potranno essere ammessi anche i possessori di altre lauree, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di laurea in scienze agrarie, o di altra laurea, conformemente al disposto dell'ultimo comma dell'art. 1.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea su carta da bollo da L. 24, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata a richiesta di questa Amministrazione, dall'Università che lo ha rilasciato.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o dal medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed, eventualmente, quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa

o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma, e autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, dovrà presentare il documento sopra descritto, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, nonchè un certificato del capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale presta servizio, indicando la data di inizio del servizio stesso, gli estremi dei relativi provvedimenti, la durata e la qualità delle funzioni esercitate.

Gli impiegati civili di ruolo che appartengono ad altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi. Dovranno altresì produrre il certificato di cui al precedente comma, rilasciato dal capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'articolo 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perveranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, circa i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dello stesso articolo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *b*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1334.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, o agli idonei capi di famiglie numerose saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Sui reclami che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a ispettore aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo A, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 306. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:
1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2. Economia e politica agraria, estimo rurale;
3. Zootecnia.

Prove orali:
1. Le materie delle prove scritte;
2. Industrie agrarie;
3. Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4. Principî di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(4303)

Concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari e talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33731/12106. 2. 14. 1/1. 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

I ventotto posti messi a concorso sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria nel modo appresso indicato, e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Per l'ammissione alle singole specializzazioni, si richiedono i titoli di studio a fianco di esse segnati:

agronomia, n. 7 posti: laurea in scienze agrarie;

chimica agraria, n. 5 posti: laurea in chimica pura o in chimica industriale;

patologia vegetale, n. 4 posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali;

entomologia agraria, n. 3 posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali;

bachicoltura, n. 2 posti: laurea in scienze agrarie, o in medicina o in scienze biologiche;

botanica agraria, n. 1 posto: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali;

zootecnia, n. 4 posti: laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria;

selvicoltura, n. 2 posti: laurea in scienze agrarie e forestali o in scienze agrarie.

Potranno, però, essere ammessi, ai termini dell'art. 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, anche i possessori di lauree diverse da quelle indicate al precedente comma, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Nell'unica domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere di essere ammessi a concorrere ad una o più specializzazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, e la specializzazione o le specializzazioni alle quali egli intende concorrere. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio di una delle lauree indicate nell'art. 2, o di altra laurea, conformemente al disposto del penultimo comma dello stesso art. 2, e certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea.

In via eccezionale, qualora gli aspiranti per ragioni direttamente od indirettamente collegate alle vicende belliche non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea,

il quale verrà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Università che lo ha rilasciato.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed, eventualmente, quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione rilasciata dal prefetto dalla provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato modello 69 rilasciato del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato con la sua firma, e autenticata, per la firma e per l'effigie, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista dalla prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data d'inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

11. Tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione o alle specializzazioni prescelte.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del Comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati di ruolo di questa Amministrazione potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 del precedente art. 4.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato numero 7.

Art. 6.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 3, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovrano essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 5.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data d'inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 3, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, per altro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto è stabilito dall'art. 1 circa i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per ciascuna specializzazione di cui al primo comma dell'art. 2, sarà nominata una Commissione esaminatrice composta di tre membri scelti fra i direttori delle Stazioni sperimentali agrarie o fra i professori universitari di ruolo delle Facoltà di agraria, o fra i funzionari del Ministero del ruolo tecnico dell'agricoltura di grado non inferiore al 6°.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno, per ogni specializzazione, di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte e pratiche quanto le prove orali saranno tenute.

Art. 9.

Le Commissioni, prima di prendere visione degli elaborati delle prove scritte, procederanno all'esame dei titoli dei candidati, e nella valutazione dei titoli stessi, come in quella dei risultati delle prove scritte e orali, ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale di ogni specializzazione saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori sarà formata, relativamente ad ogni specializzazione, in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel

regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 11.

In base alle risultanze degli atti delle Commissioni, il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei delle singole specializzazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, per la specializzazione e le specializzazioni da loro prescelte, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle specializzazioni stesse.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a stabile, con la qualifica di sperimentatore di 2ª classe, nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*, dopo un periodo di esperimento della durata di un anno, in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, accertato da apposita ispezione e previo parere della Sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Coloro che non conseguono la nomina a stabile saranno dispensati dal servizio senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato in questo bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 305. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. — Specializzazione in agronomia:

Prova scritta:

Agronomia Economia rurale Principali colture erbacee ed arboree.

Prova pratica:

Rilievi sulle colture in campagna e sull'uso delle macchine agricole.

Prova orale:

Agronomia Economia rurale Colture erbacee ed arboree Nozioni di chimica agraria, con particolare riguardo alla moderna teoria della concimazione, e di fisiologia vegetale.

2. — Specializzazione in chimica agraria:

Prova scritta:

Terreno agrario (fisica e chimica del terreno agrario) Concimi naturali e artificiali Chimica e biochimica vegetale.

Prova pratica:

Analisi di prodotti agrari e di materiali di uso agrario.

Prova orale:

Pedologia generale Fisica e chimica del terreno agrario. Concimi naturali e artificiali. Elementi nutritivi del terreno, analisi fisiologica e teoria moderna della concimazione Chimica organica Chimica e biochimica vegetale Chimica dell'alimentazione Elementi di chimica dei foraggi e metodi chimici per la loro conservazione.

3. — Specializzazione in patologia vegetale:

Prova scritta:

Applicazioni pratiche della patologia vegetale in agricoltura. Eziologia, prevenzione e cura delle principali malattie prodotte da parassiti vegetali o da altri agenti.

Prova pratica:

Riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate Prove di tecnica microscopica applicata alla patologia vegetale.

Prova orale:

Nozioni fondamentali di anatomia normale e patologia delle piante superiori. Morfologia, biologia e sistematica dei batteri e dei funghi. Malattie parassitarie e non parassitarie delle principali piante coltivate. Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

4. — Specializzazione in entomologia agraria:

Prova scritta:

Entomologia generale pura ed applicata. Cenni di genetica.

Prova pratica:

Riconoscimento dei principali insetti parassiti dei vegetali e degli animali. Prova di tecnica microscopica applicata alla entomologia.

Prova orale:

Entomologia agraria generale e speciale. Metodi di lotta contro i parassiti. Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

5. — Specializzazione in bachicoltura:

Prova scritta:

Morfologia e biologia degli insetti Fisiologia vegetale Microbiologia e immunità.

Prova pratica:

Prova di tecnica di anatomia microscopica e citologia.

Prova orale:

Morfologia e biologia del baco da seta. Tecnica dell'allevamento del baco da seta. Elementi di genetica e chimica organica dei colloidi.

6. — Specializzazione in botanica agraria:

Prova scritta:

Morfologia, anatomia, fisiologia e sistematica delle piante interessanti l'agricoltura (coltivate, infestanti e parassitarie) Le sementi sotto l'aspetto botanico, agrario e commerciale-industriale.

Prova pratica:

Riconoscimento di piante e sementi interessanti l'agricoltura Prove di tecnica microscopica applicata alla botanica agraria e di analisi di semi, farine, pannelli e miscele.

Prova orale:

Nozioni fondamentali di morfologia, anatomia, fisiologia e sistematica delle piante interassanti l'agricoltura, con particolare riguardo alle sementi Metodi di analisi dei semi.

7. — Specializzazione in zootecnia:

Prova scritta:

Principi e metodi di miglioramento genetico in zootecnia. Alimentazione animale e razionamento.

Prova pratica:

Esame zoognostico delle principali razze di animali. Riconoscimento delle principali piante foraggere.

Prova orale:

Zootecnia generale e speciale. Alimentazione animale. Economia rurale. Elementi di praticoltura, pratica della conservazione dei foraggi, caseificio.

8. — Specializzazione in selvicoltura:

Prova scritta:

Selvicoltura generale.

Prova pratica:

Botanica sistematica. Selvicoltura generale e speciale.

Prova orale:

Botanica sistematica forestale. Ecologia forestale. Selvicoltura generale e speciale. Genetica forestale. Geografia botanica.

(4304)

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 19 marzo 1931, n. 247, riguardante l'approvazione dei nuovi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle commissioni giudicatrici e sui programmi di esame dei concorsi per l'assunzione del personale dei ruoli provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918:

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed i congiunti di caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33731/12106. 2. 14. 1/1. 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Considerato che, essendo i posti messi a concorso soltanto quattro, non è possibile far luogo all'applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 502, per quanto attiene alla partecipazione al concorso con assegnazione di non oltre l'ottavo dei posti, del personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, e di quello non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, che alla data 5 maggio 1948 del precitato decreto legislativo n. 502 erano in servizio presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo degli enotecnici, dei direttori di vivai di viti americane e degli assistenti.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

Gli aspiranti devono essere forniti della laurea in scienze agrarie.

Ai termini dell'art. 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, potranno essere ammessi anche i possessori di altre lauree, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi), non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Esse dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata da un notaio, di laurea in scienze agrarie, o di altra laurea, conformemente al disposto del penultimo comma dell'art. 1 e certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea.

In via eccezionale qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potrano trasmettere un certificato di laurea su carta da bollo da L. 24, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata a richiesta di questa Amministrazione, dall'Università che lo ha rilasciato.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60 da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e lagalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio

medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed, eventualmente, quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengano al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data d'inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

11. Tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengano atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione negli studi e nelle ricerche nel campo delle discipline che costituiscono programma di esame.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare devono essere a stampa. Limitatamente a un solo lavoro i candidati possono inviare bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo di questa Amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, circa i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta, a termini dell'art. 1, n. 3, del regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48, di tre membri, di cui due scelti fra i professori universitari delle facoltà di agraria o fra i direttori di Stazioni sperimentali agrarie, e uno fra i funzionari del ruolo tecnico dell'agricoltura di grado non inferiore al 6°.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritta e pratica si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritta e pratica, quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice, prima di prendere visione degli elaborati delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli dei candidati, e per la valutazione di essi, da esprimersi in decimi, ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non vi ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad assistente con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'Ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 27, *foglio n.* 186.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prova scritta:

Verterà su un tema di viticoltura o di enologia, da scegliersi dal concorrente fra i due temi proposti dalla Commissione giudicatrice, uno per ciascuna disciplina.

Prova pratica:

Riguarderà la fitopatologia o l'enologia e l'enochimica, a scelta del concorrente.

Prova orale:

Viticoltura, enologia, enochimica, economia viti-vinicola, legislazione viti-vinicola, legislazione fitopatologica e sulle frodi, elementi di statistica.

(4305)

Concorso per titoli e per esami a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1923, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 4 maggio 1924, n. 900, contenente norme per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3165, relativo al riordinamento dei servizi di meteorologia e geofisica;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in *servizio di prova nelle* Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministro datata 23 febbraio 1949. n. 33731/12106. 2. 14. 1/1. 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso è, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, la laurea in fisica o in matematica, o quella in scienze naturali, o in scienze agrarie.

Ai termini dell'art. 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, potranno essere ammessi anche i possessori di lauree diverse da quelle indicate al precedente comma, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai concorrenti che risiedano nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno, altresì, contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate al quarto comma dell'art. 1, o di altra laurea, conformemente al disposto del penultimo comma dello stesso articolo.

In via eccezionale qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea su carta da bollo da L. 24, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Università che lo ha rilasciato.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60 da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un

anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92. nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed eventualmente quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio, la firma dei quali dovrà essere a sua volta legalizzata, e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentito in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di

guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo di questa Amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 9 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, circa i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso articolo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal direttore generale da cui dipendono i servizi di meteorologia e di ecologia agraria o da altro funzionario superiore della stessa Direzione generale, da tre professori ordinari di Università e dal direttore dell'Ufficio centrale di meteorologia e di ecologia agraria.

Gli esami del concorso avranno luogo in Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale, sul programma annesso al presente decreto.

La prova scritta riguarderà lo svolgimento di un tema di meteorologia e di ecologia agraria, e quella pratica una esercitazione di laboratorio sull'uso e la verifica degli strumenti di misura più usati in meteorologia.

La prova orale consisterà in una discussione vertente sugli argomenti indicati nel programma.

Le prove scritta e pratica si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritta e pratica, quanto la prova orale, saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice, prima di prendere visione degli elaborati delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli dei candidati, e per la valutazione di essi, da esprimersi in decimi, ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la valutazione di almeno sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice:

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a ecologo aggiunto con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 32, *foglio n.* 63. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Meteorologia:

Costituzione dell'atmosfera terrestre Pressione atmosferica: sue variazioni al livello del suolo e in quota Il vento. Circolazione generale dell'atmosfera. Venti di origine locale. La temperatura dell'aria: sue variazioni al livello del suolo e in quota L'acqua dell'atmosfera terrestre. Evaporazione e condensazione. Nubi. Precipitazioni. Temporali ed elettricità atmosferica Radiazione solare e misure relative Meteorologia sinottica. Cicloni e masse d'aria. Previsioni del tempo La tecnica delle osservazioni meteorologiche. Uso degli strumenti. Correzioni varie da portare ai valori osservati Campionamento e controllo degli strumenti meteorologici Elementi di statistica applicata alla meteorologia Climatologia ed elaborazioni relative Influenza delle condizioni locali sui valori degli elementi meteorologici Microbiologia. Tecnica delle ricerche microclimatiche.

Ecologia agraria:

I principî dell'ecologia agraria Studio dell'ambiente fisico, clima e suolo, in relazione al rendimento delle piante agrarie Climatologia agraria. Equivalenti meteorologici. Divisione del ciclo biologico in sottoperiodi Gli assi climatici La serie dei suoli Le prove geografiche L'analisi differenziale dei rendimenti.

(4306)

Concorso per esami a sessantotto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra.

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo:

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e

congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate *a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918*;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli *orfani e congiunti di caduti in* guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Am*ministrazioni dello Stato*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità *ai mutilati ed invalidi civili* ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con*tenente norme per la concessione dei benefici ai* combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Mi*nistero dell'agricoltura e delle foreste*;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33731/12106. 2. 14. 1/1. 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per esami a sessantotto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e *dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in* servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502;

c) al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, e a quello non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, che alla data 5 maggio 1948 del precitato decreto legislativo numero 502, erano in servizio presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati.

Il personale di cui alla lettera *c*) potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o di laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli, o di laurea in scienze coloniali rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli, o di una delle lauree rila*sciate in base agli ordinamenti didattici precedenti*, che sono elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, recante modificazioni al regolamento organico di questo Ministero.

Ai termini dell'art 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 maggio *1948*, n. *502*, potranno essere ammessi anche i possessori di lauree diverse da quelle elencate al precedente comma, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su *carta* da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, *non oltre sessanta giorni dalla data* di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno altresì contenere la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale o copia di esso autenticata da un notaio, di una delle lauree indicate dal quarto comma dell'art. 1, o di altra laurea, conformemente al disposto del penultimo comma dello stesso articolo.

In via eccezionale qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato di laurea su carta da bollo da L. 24, il quale sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Università che lo ha rilasciato.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed eventualmente quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal pre-

fetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengano al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data d'inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1 dovrà presentare il documento sopra descritto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un certificato del capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale presta servizio, indicante la data d'inizio del servizio stesso, gli estremi dei relativi provvedimenti, la durata e la qualità delle funzioni esercitate.

Gli impiegati civili di ruolo che appartengano ad altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi. Dovranno altresì produrre il certificato di cui al precedente comma, rilasciato dal capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1 circa i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dello stesso articolo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *a*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti mesi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, *foglio n.* 303. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Diritto privato (civile e commerciale).
2. Diritto pubblico (costituzionale e amministrativo).
3. Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Elementi di statistica.
3. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. Legislazione sui servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(4307)

Concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo centrale e periferico.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1 la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni.

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354. e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33731/12106. 2. 14. 1/1 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per esami a cinquantadue posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio

non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502;

c) al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, e a quello non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, che alla data 5 maggio 1948 del precitato decreto legislativo n. 502 erano in servizio presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati.

Il personale di cui alla lettera *c*) potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti debbono essere forniti di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale, ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale o geometra, rilasciati da istituti medi di secondo grado, governativi, pareggiati o parificati.

Ai termini dell'art. 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, potranno essere ammessi anche i possessori di titoli di studio diversi da quelli sopra elencati, di grado uguale, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale degli affari generali dei Servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Esse dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di uno dei titoli di studio indicati dal quarto comma dell'art. 1, o di altro titolo conformemente al disposto del penultimo comma dello stesso art. 1.

In via eccezionale qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato che ne attesti il conseguimento, rilasciato dal competente Istituto, su carta da bollo da L. 24, e legalizzato dal Provveditore agli studi. Esso sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Istituto che lo ha emesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed eventualmente, quella per il

tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal Prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentito, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data d'inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, dovrà presentare il documento sopra descritto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un certificato del capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale presta servizio, indicante la data d'inizio del servizio stesso, gli estremi dei relativi provvedimenti, la durata e la qualità delle funzioni esercitate.

Gli impiegati civili di ruolo che appartengono ad altre Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi. Dovranno altresì produrre il certificato di cui al precedente comma, rilasciato dal capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, circa i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dello stesso articolo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario contabile in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero, senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *c*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quando la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dei punti ottenuti in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualifica di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 194[illegible] n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza, e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conse-

guiranno la nomina a vice segretario contabile con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 309. — GIORDANO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.
3. Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prove orali:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato (diritto civile, esclusi i diritti di famiglia e di successione; diritto commerciale compresi soltanto le società; la cambiale e il fallimento).
3. Elementi di statistica.
4. Nozioni sui servizi dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

(4308)

Concorso per esami a centoquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuri-

dico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33831/12106. 2. 14. 1/1 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per esami a centoquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502;

c) al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, e a quello non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, che alla data 5 maggio 1948 del precitato decreto legislativo n. 502, erano in servizio presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati.

Il personale di cui alla lettera *c*) potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti devono essere forniti del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria.

Ai termini dell'art. 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, potranno essere ammessi anche i possessori di titoli di studio diversi da quelli sopra elencati di grado uguale, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Esse dovranno, altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di uno dei titoli di studio indicati dal quarto comma dell'art. 1 o di altro titolo, conformemente al disposto del penultimo comma dello stesso articolo.

In via eccezionale qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato che ne attesti il conseguimento, rilasciato dal competente Istituto, su carta da bollo da L. 24, e legalizzato dal provveditore agli studi. Esso sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Istituto che lo ha emesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed eventualmente quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

10. Gli aspiranti che appartengano al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data d'inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, dovrà presentare il documento sopra descritto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un certificato del capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale presta servizio, indicante la data d'inizio del servizio stesso, gli estremi dei relativi provvedimenti, la durata e la qualità delle funzioni esercitate.

Gli impiegati civili di ruolo che appartengano ad altre Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ul-

timo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi. Dovranno altresì produrre il certificato di cui al precedente comma, rilasciato dal capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, circa i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dello stesso articolo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad esperto di 4ª classe in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, senza conseguirvi la idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *c*) del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, e agli idonei capi di famiglie numerose, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940,

n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a esperto di 4ª classe con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 308. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Zootecnia.
3. Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Economia rurale ed estimo.
3. Industrie agrarie.
4. Costruzioni rurali e meccanica agraria.
5. Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

(4309)

Concorso per esami a novantadue posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti

dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33731/12106. 2. 14. 1/1. 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per esami a novantadue posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*), nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502;

c) al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, e a quello non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, che alla data 5 maggio 1948 del precitato decreto legislativo n. 502, erano in servizio presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati.

Il personale di cui alla lettera *c*) potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti devono aver conseguito l'ammissione ad Istituto di 2° grado d'istruzione media classica, scientifica, tecnica o magistrale, o l'ammissione al ginnasio superiore, presso Istituti medi di 1° grado governativi, pareggiati o parificati, od anche il diploma di computista commerciale, o l'ammissione con esame alla scuola tecnica commerciale, oppure il diploma di agente rurale o di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, governativa, pareggiata o parificata. Sono altresì validi per l'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale, tecnica o complementare, di licenza di scuola pratica di agricoltura o di scuola professionale di 2° grado, conseguiti a termini di precedenti ordinamenti scolastici in una scuola governativa, o pareggiata, o parificata.

Ai termini dell'art. 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, potranno essere ammessi anche i possessori di titoli di studio diversi da quelli sopra elencati, di uguale grado, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di amministrazione di questo Ministero.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti, e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni.

Esse dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato *dall'ufficiale dello stato civile* del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di uno dei titoli elencati al quarto comma dell'art. 1, o di altro titolo, conformemente al disposto del penultimo comma dello stesso articolo.

In via eccezionale qualora gli aspiranti, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, non siano in grado di produrre il diploma originale, potranno trasmettere un certificato che ne attesti il conseguimento, rilasciato dal capo del competente istituto e legalizzato dal provveditore agli studi. Detto certificato sarà accettato con riserva che la sua autenticità venga confermata, a richiesta di questa Amministrazione, dall'Istituto che lo ha rilasciato.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria prevista dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno *copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con* marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni ed eventualmente quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima dell'esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato *dal sindaco del Comune di residenza, su con*forme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legaliz-

zato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

10. Gli aspiranti che appartengano al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data d'inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, dovrà presentare il documento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un certificato del capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale presta servizio, indicante la data d'inizio del servizio stesso, gli estremi dei relativi provvedimenti, la durata e la qualità delle funzioni esercitate.

Gli impiegati civili di ruolo che appartengono ad altre Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi. Dovranno altresì produrre il certificato di cui al precedente comma, rilasciato dal capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 7, 9 e 10 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedano nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti, dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data di inizio dello svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto stabilito dall'art. 1, circa i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dello stesso articolo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine di questo Ministero, senza conseguirvi la idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *d*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, gruppo *C*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 304. — GIORDANI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato, con speciale riguardo all'ordinamento dei servizi del Ministero. Ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia. Saggio di scrittura a macchina.

(4310)

Concorso per titoli a centododici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti,

il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme sull'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni a pubblici impieghi e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra,

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successivo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, concernente l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici previsti a favore dei reduci:

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti di caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354, e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 685;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 23 febbraio 1949, n. 33731/12106. 2. 14. 1/1. 3. 1 Gab., che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è indetto un concorso per titoli a centododici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero.

Il concorso è riservato:

a) al personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero stesso in servizio da almeno un anno alla data del presente bando;

b) al personale impiegatizio non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in servizio al 23 maggio 1948, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502:

c) al personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, e a quello non di ruolo da almeno un anno alle dipendenze delle Amministrazioni stesse, che alla data 5 maggio 1948 del precitato decreto legislativo n. 502, erano in servizio presso organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso enti da esso vigilati.

Il personale di cui alla lettera *c*) potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero, e a coloro che dimostrino di essere sotto le armi è con-

sentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti entro i trenta giorni successivi.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. Esse dovranno, altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

I candidati debbono provare di saper leggere e scrivere, e a tale effetto è sufficiente anche una dichiarazione notarile sulla domanda, attestante che la medesima è stata da loro compilata. Si limiteranno però ad unire alla domanda il titolo di studio qualora lo possiedano (diploma originale o copia notarile di esso, oppure certificato, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal provveditore agli studi).

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

6. Foglio di congedo illimitato militare o copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, ovvero, se i candidati non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni, ed eventualmente, quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da un notaio.

La qualità di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo produzione, nei trenta giorni dal termine di presentazione delle domande, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

7. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

8. Fotografia recente del candidato, con la sua firma, autenticata, per l'effigie e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo da L. 32.

Non è consentita, in luogo di questa, la presentazione di altro documento.

9. Gli aspiranti che appartengono al personale non di ruolo di questa Amministrazione dovranno presentare un certificato da rilasciarsi dal loro capo ufficio, da cui risultino la data di inizio del servizio straordinario, la durata e la qualità delle funzioni esercitate, nonchè gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme.

Il personale non di ruolo delle Stazioni sperimentali agrarie, governative e consorziali, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dovrà presentare analogo documento, rilasciato dal direttore.

Il personale non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, dovrà presentare il documento sopra descritto rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un certificato rilasciato del capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale presta servizio, indicante la data di inizio del servizio stesso, gli estremi dei relativi provvedimenti, la durata e la qualità delle funzioni esercitate.

Gli impiegati civili di ruolo che appartengono ad altre Amministrazioni delle Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica ad essi attribuite nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi. Dovranno altresì produrre il certificato di cui al precedente comma, rilasciato dal capo dell'ufficio dipendente o vigilato da questo Ministero, presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente articolo, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 6, 8 e 9 dell'art. 3.

I candidati impiegati non di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 dell'art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero, ovvero siano sotto le armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda — purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre, comunque, i trenta giorni successivi al detto termine.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto stabilito dall'art. 1, circa i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), dello stesso articolo.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero, senza conseguirvi l'idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta, del capo del personale o di un suo delegato di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* del Ministero, di grado non inferiore all'8°, membri. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario del ruolo amministrativo.

Art. 8.

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di valutazione dei titoli. Essa esprimerà il proprio giudizio su ogni singolo candidato mediante punti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, numero 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, numero 1175, nonchè dei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

I candidati dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza, e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti di inserviente.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto a indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad inserviente con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Sara ritenuto dimissionario il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale di inserviente, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa del viaggio dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengono da altri ruoli del personale statale, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 307. – GIORDANO

(4311)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6102966) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 100 —